

Publicato il 04/08/2022

**N. 01461/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 916 del 2020, proposto da

Rosario Pantaleone Laratta, Dina Adriana Laratta, Egidio Giuseppe Laratta, Sarina Laratta, Pasquale Raimondi, Matteo Raimondi, rappresentati e difesi dagli avvocati Pier Paolo Acri, Tommaso Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Crotona, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio sulle istanze del 14 febbraio 2020 e del 12 giugno 2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con sentenza n. 1715 del 29 ottobre 2020, questo TAR ha accertato che "la P.A., dovendo porre fine alla situazione di occupazione sine titulo dell'immobile con il ripristino della legalità, ha l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42 bis d.p.r. 327/2001 in alternativa alla restituzione materiale del bene e che l'inerzia dell'amministrazione può essere contrastata con l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. Amm";

- conseguentemente, la sentenza ha accertato "l'obbligo del Comune di Crotone di provvedere, entro giorni novanta dalla data di comunicazione o di notificazione della presente sentenza, sull'istanza di parte ricorrente" e ha nominato "per il caso di inerzia, commissario ad acta il Prefetto di Crotone o un funzionario suo delegato, il quale provvederà sull'istanza dei ricorrenti e nell'ulteriore termine di giorni novanta";

- tale sentenza non risulta essere stata impugnata dalle parti e, dunque, è passata in giudicato;

Rilevato che:

- stante la perdurante inerzia del Comune, si è insediato il Commissario ad acta, il quale ha presentato al TAR una richiesta di chiarimenti ex art. 117, comma 4, c.p.a.;

- nella suddetta richiesta di chiarimenti, il Commissario riferisce in sintesi:

a) di essersi più volte confrontato con gli organi comunali, in merito all'opportunità di adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, ovvero di restituire il bene ai privati con conseguente risarcimento del danno;

b) di ritenere opportuno – in conformità a quanto ritenuto dagli organi comunali – procedere con l'adozione di un provvedimento ex art. 42 bis citato, “attesa la realizzazione sui terreni de quo di una scuola”;

c) di aver compiuto una stima dell'indennizzo da riconoscere ai privati ai sensi del medesimo art. 42 bis citato;

d) di aver, tuttavia, ricevuto dal Responsabile del Servizio “Opere Pubbliche, Demanio, Servizi Tecnici e Protezione Civile” del Comune delle osservazioni critiche in relazione: (1) alla quantificazione del valore venale del terreno e (2) all'applicabilità al caso di specie della sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 6 del 9 aprile 2021;

- il Commissario chiede, pertanto, a questo Collegio di formulare chiarimenti in merito alle due osservazioni svolte dal Comune;

Considerato che:

- la sentenza n. 1715 del 29 ottobre 2020 del TAR è passata in giudicato;

- di conseguenza, è preclusa in questa sede ogni contestazione in merito alla correttezza della decisione assunta con tale sentenza circa l'obbligo del Comune di (i) adottare un provvedimento ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, oppure (ii) di restituire il terreno ai privati con riduzione in pristino;

- infatti, eventuali contestazioni circa la possibilità di assumere un provvedimento ex art. 42 bis (a fronte del giudicato contenuto nella sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 434/2008, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale avallato dall'Adunanza Plenaria n. 6/2021), avrebbero dovuto essere veicolate mediante la proposizione dell'impugnazione in appello della suddetta sentenza del TAR;

Evidenziato inoltre che:

- secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, le questioni inerenti la quantificazione dell'indennità riconosciuta al privato in connessione con l'adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327 / 2001, comprese quelle inerenti la "voce" di indennizzo di cui al comma 3 del suddetto articolo, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, e non a quella del Giudice Amministrativo (cfr., per tutte, Cass. Civ., SS.UU. 20 luglio 2021, n. 20691);

Ritenuto pertanto che:

- questo Collegio non può che ribadire quanto accertato dalla sentenza del TAR n. 1715 del 29 ottobre 2020 e, dunque, confermare che, nel caso di specie, il Comune – e per esso il Commissario ad acta – può e deve adottare il provvedimento di cui all'art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, se ne ritiene sussistenti i presupposti indicati dalla legge;

- questo Collegio non può pronunciarsi su questioni attinenti all'indennizzo di cui all'art. 42 bis citato, non avendo giurisdizione su di esso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) rende i chiarimenti come in parte motiva. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alberto Ugo

IL PRESIDENTE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO